

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1830-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(GASPARI)

dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(LATTANZIO)

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

e dal Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato n. 1830)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 20 luglio 1989

(V. Stampato Camera n. 4124)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 2 agosto 1989

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti
da disposizioni legislative

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

Identico.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1989, N. 245

All'articolo 3, al comma 1, le parole: «con modificazioni» sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «28 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti: «28 giugno 1989»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È consentita fino al 1° dicembre 1989 la produzione di latte UHT a lunga conservazione, di latte sterilizzato a lunga conservazione, di latte pastorizzato e di latte fresco pastorizzato utilizzando contenitori recanti le denominazioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1989, n. 169»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differita per un periodo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. Il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, può prevedere un rapporto proporzionale tra la dimensione del sacchetto di plastica e la dimensione delle indicazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 9-sexies.

2-quater. Gli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, per i sacchetti di plastica destinati ai negozi di regali, gioielli, profumi, calzature e abbigliamento, e che siano dotati di manico in corda o di manico applicato di plastica rigida, possono essere soddisfatti anche con l'apposizione di una indicazione che non sia comunque inferiore a 50 centimetri quadrati ripetuta su ambedue i lati del sacchetto».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. - 1. L'imposta istituita dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è applicabile dal momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale il Ministro delle finanze, di

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1989, N. 245

All'articolo 3: identico.

All'articolo 5:

identico;

identico;

identico.

Identico:

«Art. 5-bis. - Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

concerto con quello dell'ambiente, definisce le modalità applicative dell'imposta stessa. Le somme eventualmente corrisposte non sono ripetibili.

Art. 5-ter. - 1. L'imposta che matura all'atto dell'immissione in consumo non è dovuta per la produzione di sacchetti di plastica non biodegradabili, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, intervenuta nel periodo 1° febbraio-20 marzo 1989.

2. Il produttore è comunque tenuto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al versamento, con le modalità vigenti ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle somme eventualmente riscosse, nel periodo di cui al comma 1, dal cessionario di sacchetti di plastica non biodegradabili, a titolo di rivalsa dell'imposta di fabbricazione. Su tali versamenti sono dovuti gli interessi di cui al decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - 1. Il progetto di adeguamento delle emissioni previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, va presentato dopo dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Art. 6-ter. - 1. Il termine di 120 giorni previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, decorre dalla data di presentazione del progetto di adeguamento di cui al precedente articolo 6-bis.

Art. 6-quater. - 1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della Campania è ulteriormente fissato al 30 giugno 1990, limitatamente, nei comuni disastriati e gravemente danneggiati, al sindaco o a suo delegato.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è fissato alla medesima data del 30 giugno 1990».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«Art. 5-ter. - *Identico.*

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - 1. I termini per la presentazione dei progetti di adeguamento delle emissioni previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica sono regolati secondo le modalità indicate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1989 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989.

Soppresso.

Art. 6-ter. - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.

4. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.

Art. 6-quater. - 1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, è prorogato di un anno».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative

Articolo 1.

1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, e al 31 dicembre 1989 dall'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Articolo 2.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, è prorogato al 31 dicembre 1989.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in complessive lire 33.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, recante disposizioni in materia di accertamenti dei redditi dei fabbricati.

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2, valutate in lire 3.500 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1989.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli è differito al 31 dicembre 1989.

2. Il termine previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli è prorogato al 31 dicembre 1989.

Articolo 4.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, è prorogato al 31 marzo 1990.

2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, tutte le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989.

Articolo 5.

1. I termini di decorrenza del 1° luglio 1989 di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, concernente disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali, sono differiti al 1° dicembre 1989, al fine di consentire alla CEE di esprimere le valutazioni in merito al decreto adottato in data 28 giugno 1989 dai Ministri dell'ambiente e dell'industria.

2. È consentita fino al 1° dicembre 1989 la produzione di latte UHT a lunga conservazione, di latte sterilizzato a lunga conservazione, di latte pastorizzato e di latte fresco pastorizzato utilizzando contenitori recanti le denominazioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1989, n. 169.

2-bis. La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differita per un periodo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. Il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, può prevedere un rapporto proporzionale tra la dimensione del sacchetto di plastica e la dimensione delle indicazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 9-*sexies*.

2-quater. Gli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, per i sacchetti di plastica destinati ai negozi di regali, gioielli, profumi, calzature e abbigliamento, e che siano dotati di

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

Identico.

Articolo 5.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

manico in corda o di manico applicato di plastica rigida, possono essere soddisfatti anche con l'apposizione di una indicazione che non sia comunque inferiore a 50 centimetri quadrati ripetuta su ambedue i lati del sacchetto.

Articolo 5-bis.

1. L'imposta istituita dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è applicabile dal momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale il Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'ambiente, definisce le modalità applicative dell'imposta stessa. Le somme eventualmente corrisposte non sono ripetibili.

Articolo 5-ter.

1. L'imposta che matura all'atto dell'immissione in consumo non è dovuta per la produzione di sacchetti di plastica non biodegradabili, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, intervenuta nel periodo 1° febbraio-20 marzo 1989.

2. Il produttore è comunque tenuto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al versamento, con le modalità vigenti ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle somme eventualmente riscosse, nel periodo di cui al comma 1, dal cessionario di sacchetti di plastica non biodegradabili, a titolo di rivalsa dell'imposta di fabbricazione. Su tali versamenti sono dovuti gli interessi di cui al decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.

Articolo 6.

1. Il termine previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è prorogato di trenta giorni.

2. Entro il termine perentorio del 31 luglio 1989 sono emanati i decreti di prima attuazione previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonchè l'atto di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. In caso di inosservanza del termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede entro i successivi venti giorni.

Articolo 6-bis.

1. Il progetto di adeguamento delle emissioni previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, va

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 5-bis.

Identico.

Articolo 5-ter.

Identico.

Articolo 6.

Identico.

Articolo 6-bis.

1. I termini per la presentazione dei progetti di adeguamento delle emissioni previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Republi-

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

presentato dopo dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Articolo 6-ter.

1. Il termine di 120 giorni previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, decorre dalla data di presentazione del progetto di adeguamento di cui al precedente articolo 6-bis.

Articolo 6-quater.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della Campania è ulteriormente fissato al 30 giugno 1990, limitatamente, nei comuni disastriati e gravemente danneggiati, al sindaco o a suo delegato.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è fissato alla medesima data del 30 giugno 1990.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ca 24 maggio 1988, n. 203, nonchè il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica sono regolati secondo le modalità indicate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1989 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989.

Soppresso.

Articolo 6-ter.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.

4. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.

Articolo 6-quater.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, è prorogato di un anno.

Articolo 7.

Identico.

Decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1989.

Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini stabiliti da disposizioni legislative in materia fiscale e per consentire la prosecuzione dell'attività nel settore delle calamità naturali e dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del turismo e dello spettacolo, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, e al 31 dicembre 1989 dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Articolo 2.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, è prorogato al 31 dicembre 1989.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in complessive lire 33.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, recante disposizioni in materia di accertamenti dei redditi dei fabbricati.

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2, valutate in lire 3.500 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1989.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli è differito al 31 dicembre 1989.

2. Il termine previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli è prorogato al 31 dicembre 1989.

Articolo 4.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, è prorogato al 31 marzo 1990.

2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, tutte le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989.

Articolo 5.

1. I termini di decorrenza del 1° luglio 1989 di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, concernente

disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali, sono differiti al 1° dicembre 1989, al fine di consentire alla CEE di esprimere le valutazioni in merito al decreto adottato in data 28 giugno 1988 dai Ministri dell'ambiente e dell'industria.

2. È consentita fino al 1° dicembre 1989 la produzione di latte UHT a lunga conservazione e di latte sterilizzato a lunga conservazione utilizzando i contenitori recanti le diciture: «latte UHT» e «latte sterilizzato».

Articolo 6.

1. Il termine previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è prorogato di trenta giorni.

2. Entro il termine perentorio del 31 luglio 1989 sono emanati i decreti di prima attuazione previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché l'atto di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. In caso di inosservanza del termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede entro i successivi venti giorni.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - CARRARO -
GASPARI - LATTANZIO - BATTAGLIA -
RUFFOLO - FANFANI - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI